

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Con ricorso del 24.11.2025, i ricorrenti riferiscono di aver subito il pignoramento del conto corrente cointestato in data 18.09.2025 a cui ha seguito, il 25.09.2025, la comunicazione alla banca di rinuncia al pignoramento. Il 21.10.2025 il pignoramento si è estinto per mancata iscrizione della causa a ruolo, mentre il conto corrente è stato sbloccato dall'intermediario solo il 30.10.2025, quando avrebbe potuto essere sbloccato già a seguito della rinuncia comunicata il 25.09.2025. Chiedono il risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, relativo ai disagi connessi al ritardo nello sblocco del conto.

Con le controdeduzioni, l'intermediario riferisce di aver provveduto, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, al blocco sulla disponibilità del conto corrente. Riferisce di aver riscontrato, il 30.09.2025, la richiesta di sblocco del conto, chiarendo che necessitava alternativamente di: 1) atto di estinzione della procedura emesso dal tribunale, qualora il pignoramento non fosse ancora stato iscritto a ruolo; 2) dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. per decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo; 3) certificato della cancelleria del Tribunale attestante l'assenza di procedure contro i debitori; 4) dichiarazione ai sensi del novellato art. 543 c. 6 c.p.c. secondo cui prima del decorso del termine per l'iscrizione a ruolo il debito era stato integralmente pagato. Infine, il 21.10.2025 a seguito della richiesta della dichiarazione di inefficacia ex art. 164 ter disp. att. da parte del creditore procedente, il 30.10.2025 rimuoveva il blocco sulla disponibilità presente sul conto. Eccepisce l'assenza di supporto probatorio in ordine alla richiesta risarcitoria e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene il lamentato ritardato sblocco di un conto corrente all'esito della rinuncia al pignoramento trasmessa dal creditore procedente.

La dinamica dei fatti può essere così riassunta: i) in data 10.09.2025 le somme sul conto corrente dei ricorrenti venivano assoggettate a pignoramento presso terzi; ii) la rinuncia al pignoramento da parte del creditore è stata trasmessa alla banca il 25.09.2025; iii) il 30.09.2025 la banca ha chiesto documentazione integrativa per provvedere allo svincolo del conto; iv) il 21.10.2025 l'intermediario ha

ricevuto la richiesta dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. per decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo; v) il 30.10.2025 il conto corrente è stato sbloccato; vi) sempre il 30.10.2025, in esecuzione di un accordo transattivo sottoscritto con il creditore, i ricorrenti hanno saldato il loro debito.

Orbene, al fine di valutare la legittimità della condotta della banca, occorre analizzare la disciplina relativa al pignoramento presso terzi prevista dall' art 543 cpc. Nello specifico, occorre stabilire quando possa ritenersi inefficace il pignoramento e quando possa ritenersi che il terzo pignorato sia tenuto a liberare le somme sottoposte a vincolo.

Da un lato, l'art 543 cpc stabilisce al comma 4 (anche a seguito del correttivo alla riforma Cartabia) che, eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione; il creditore iscrive a ruolo il processo entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento; i successivi commi 5 e 6 dell' art. 543 c.p.c., pongono a carico del creditore, che abbia notificato l'atto di pignoramento presso terzi, l'onere di notificare al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo nonché di depositare nel fascicolo dell'esecuzione l'avviso notificato; la mancata notificazione dell'avviso o il mancato deposito nel fascicolo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento determina l'inefficacia del pignoramento (art. 543, 5° comma) e la cessazione degli obblighi conseguenti.

L'art. 164 disp. att. cpc stabilisce, inoltre, che quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.

Tuttavia, da altro lato, deve rilevarsi che sempre l'art. 543 c.p.c., come da ultimo riformato ed applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, sempre al comma 6 ha previsto che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso di specie, la rinuncia inviata dal creditore pignoratizio alla banca il 25.09.2025 non conteneva la comunicazione di avvenuto pagamento del debito (invero intervenuto dopo lo sblocco del conto) e, pertanto, risultava inidonea a far cessare l'efficacia del pignoramento.

Deve quindi ritenersi che la banca abbia legittimamente eliminato il vincolo pignoratizio solo a seguito della ricezione della dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. per decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE